

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- in data 27/07/2011 stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel mese di agosto 2015;
- a seguito dell'estinzione anticipata, deve essere rimborsata la quota non goduta di commissioni – commissioni finanziarie e oneri di distribuzione – e oneri assicurativi.

In conclusione parte ricorrente, visto l'esito negativo del reclamo, chiede la restituzione di € 653,67, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno del reclamo e spese legali quantificate in € 320,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- i costi *recurring* sono stati già rimborsato al momento dell'estinzione anticipata;
- quanto al premio assicurativo, la copertura assicurativa era garantita da un ente previdenziale pubblico, unico legittimato passivo rispetto alla richiesta di rimborso della quota non goduta;
- l'Intermediario può unicamente rendersi "*disponibile a correttamente indirizzare e poi monitorare la richiesta di rimborso*".

In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione e dei premi relativi alle polizze a questo abbinate.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.



Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*
- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all'ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata al 31/07/2015, dopo la scadenza di n. 48 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare, alla stregua di questi criteri, il contratto di finanziamento in oggetto, la clausola di cui ai “diritti Ente” riguardano costi relativi ad attività che non si esauriscono nella fase preliminare del rapporto. Di conseguenza, anche sulla base del criterio ermeneutico stabilito dall'art. 1370 c.c., i costi previsti dalla clausola di cui sopra devono essere qualificati come *recurring* e andranno rimborsati dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis*. La clausola relativa agli “oneri di distribuzione” è invece relativi a costi che sono al 50% *recurring* e al 50% *up front* e andranno rimborsati applicando il criterio misto indicato dal Collegio di Coordinamento.

In merito alla rimborsabilità della quota del premio assicurativo, come evidenziato in numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l'intermediario mutuante, atteso il rapporto di accessoriarietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (in questi termini si esprime la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003/2016). Peraltro si osserva che non è in atti né il certificato di polizza, né copia delle condizioni di assicurazione e quindi il rimborso deve essere effettuato secondo il criterio del *pro rata temporis*. Si precisa che con riferimento agli oneri assicurativi, l'intermediario eccepisce che la copertura era garantita da un ente previdenziale pubblico, unico soggetto legittimato passivo rispetto alla richiesta di rimborso. Sul punto, l'orientamento recentemente espresso dai Collegi territoriali è nel senso di riconoscere la legittimazione passiva sia dell'intermediario che dell'ente pensionistico (si veda, ad esempio, la decisione del Collegio di Milano n. 2746/19).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**Dati di riferimento del prestito** - per la determinazione dell'importo del prestito, mancando detto dato in contratto, è stato sottratto all'importo da restituire (€ 17.400) la somma relativa agli interessi (€ 3.409,05)

Importo del prestito	€ 13.990,90	TAN	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	145,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	27/07/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				1.214,34	Recurring	60,00%	728,60	728,60	0,00
Oneri di distribuzione (50%)				152,25	Upfront	38,30%	58,31	0,00	58,31
Oneri di distribuzione (50%)				152,25	Recurring	60,00%	91,35	91,35	0,00
Oneri assicurativi				974,40	Recurring	60,00%	584,64	0,00	584,64
Totale				2.493,24					642,95

L'importo come sopra calcolato è inferiore rispetto alla somma richiesta dal Cliente, in quanto quest'ultimo ha applicato il criterio *pro rata temporis* all'intero importo della voce di costo "Oneri di distribuzione".

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 642,95, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA